

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 15/02/2022.0001909.U

Mittente: "Per conto di: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it" <posta-certificata@telecompost.it>

Data: 15/02/22, 14:09

A: ord.terminimerese@cert.legalmail.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/02/2022 alle ore 14:09:26 (+0100) il messaggio

"Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 15/02/2022.0001909.U" è stato inviato da "prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it"

indirizzato a:

ord.terminimerese@cert.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 3B119F64-BC3B-5E91-AFA3-FFC5E7E70569@telecompost.it

— postacert.eml —

Oggetto: Invio documentazione registrata in uscita come Prot. 15/02/2022.0001909.U

Mittente: prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it

Data: 15/02/22, 14:09

A: ord.terminimerese@cert.legalmail.it



COA-TM

Anno/N. 2022/1491

Data 15/02/2022 14:36:52

Prot. IN ENTRATA

Class. 0005

— Allegati: —

postacert.eml	944 kB
Segnatura.xml	1,7 kB
Prot_nr1909_del_2022_protocollo_spese_extra_mantenimento_figli_003995.pdf	687 kB
dati-cert.xml	894 bytes



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Via U. Di Blasi n° 1, 90018 Termini Imerese – tel. 091-8152405 – fax 091-8115061

e-mail: tribunale.terminiimerese@giustizia.it; pec:

prot.tribunale.terminiimerese@giustiziacert.it

Prot. nr. 1909/2022

Termini Imerese, 15 febbraio 2022

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
SEDE

OGGETTO: protocollo su spese extra assegno per il mantenimento dei figli.

Trasmetto copia conforme all'originale del protocollo indicato in oggetto,
sottoscritto in data odierna.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Tribunale
dott. Raimondo Loforti

PROTOCOLLO SU SPESE EXTRA ASSEGNO

PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI

La normativa vigente fissa quale regola di ordine generale che entrambi i genitori debbano concorrere al mantenimento dei figli e che debbano concorrere pro quota al pagamento delle spese straordinarie.

E' prassi, comunque, individuare ex ante alcune voci di spese "straordinarie" che tendono ad aumentare in relazione alla crescita dei figli all'interno del "contributo straordinario": in questo caso, il Giudice è guidato dal criterio della prevedibilità delle suddette spese.

Tuttavia, secondo un principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione, nel corso della vita dei figli possono manifestarsi delle esigenze non ponderabili ex ante, intendendo per spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli.

La loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno potrebbe rilevarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento, nonché arrecare pregiudizio alla prole. In particolare, occorre evitare il rischio << di fare lecupletare ingiustamente il genitore affidatario se l'evento straordinario non si verifica, ovvero di impoverirlo oltre misura del contributo forfettario>> (Cass. n.2932/91)

Dunque, nell'affrontare ogni singola separazione, il Giudice e gli Avvocati non possono prescindere da una attenta valutazione del caso concreto e dalla tutela del diritto alla dignità personale di tutti i soggetti coinvolti: i coniugi separandi e la prole.

Il contributo al mantenimento fissato dal giudice, in quanto rata mensile di un contributo annuale (spese ordinarie), tiene in considerazione "esigenze complessive di vita dei figli" e comprende "anche quelle spese che, sia pur non ricorrenti ogni mese, possono ritenersi prevedibili in un determinato assetto di vita (ad esempio le spese per l'abbigliamento e per l'acquisto di libri scolastici)".

al
h

Fissare delle regole condivise o nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli

e nella individuazione delle "spese straordinarie" è dunque lo strumento logico matematico,

compatibile con il dettato normativo e l'evoluzione giurisprudenziale ma aderente alla realtà

economica dei nuclei familiari.

L'efficacia di "protocollo d'intesa" è dato dalla riproducibilità, verificabilità e argomentabilità.

Secondo un'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale condivisibili, si possono enunciare le seguenti categorie-

Spese ordinarie

La giurisprudenza stabilisce chiaramente che "le spese riguardanti il sostentamento e le cure ordinarie... sono ricomprese nell'assegno corrisposto mensilmente a titolo di mantenimento in quanto aventi carattere ordinario" (sentenza Cass. n. 925/05).

Così sono state ritenute "ordinarie":

5. le spese alimentari,

6. di igiene personale,

7. vestiario,

8. ricreative,

9. regali di modesto importo (amichetti)

10. spostamenti urbani.

Con specifico riguardo al settore scolastico/educativo, si rileva in giurisprudenza che vengono considerate come "spese ordinarie", anche se paramtrate nell'arco di un anno e non di carattere giornaliero, quelle effettuate per l'acquisto di materiale di cancelleria, dell'abbigliamento necessario per lo svolgimento dell'attività fisica a scuola.

Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore, con i suoi correlati attività e adempimenti, non ha carattere eccezionale ed im-

prevedibile ma, al contrario, obbligatorio e fondamentale.

Anche la spesa mensile per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto è stata considerata come "spesa ordinaria" in relazione al normale standard di vita seguito dal minore fino al momento della crisi familiare, con eventuale possibilità peraltro di aumentare l'assegno di mantenimento precedentemente disposto per far fronte a tale esigenza.

Con particolare riguardo a quelle sanitarie, sono state qualificate, come ordinarie, dalla giurisprudenza quelle relative a una normale visita pediatrica di controllo o all'acquisto di medicinali da banco, le spese per la baby-sitter o quelle relative a prestazioni sanitarie mutuabili.

SPESE STRAORDINARIE

Devono intendersi "straordinarie" le spese conseguenti ad avvenimenti o alle scelte che trascendono le prevedibili e normali esigenze di vita quotidiana.

Esso è invero determinato in misura tale "da contemperare le contrapposte necessità dell'obbligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi l'apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese - sempre sostenute nell'interesse dei figli e ragionevoli in relazione alle loro esigenze, nonché compatibili con il tenore di vita dei genitori - tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti che a quel criterio di normalità (intesa in senso economico) sfuggono e che, pertanto, sono separatamente rimborsabili".

Si tratta di spese riguardanti aspetti tra loro diversificati, ma per lo più attinenti a particolari momenti della sfera scolastica, sportiva, ludico-ricreativa e medico-sanitaria dei figli non suscumbibili nelle ordinarie esigenze dei medesimi.

Dette spese non possono essere ricomprese neppure con il consenso di entrambi i coniugi nell'assegno di mantenimento, dato che la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mante-

nimento, poiché si introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia" (Cass. civ. n. 9372, del 08 giugno 2012).

Appare necessario dunque, predisporre un analitico elenco di esborsi che possono rivestire il carattere della necessità e della straordinarietà, al fine di enucleare una serie di voci di spesa extra assegno da inserire nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento della prole nei giudizi di separazione personale dei coniugi, di divorzio ovvero di procedimenti relativi alla disciplina dell'affidamento di prole minorenni nata fuori dal matrimonio.

L'iniziativa ha come obiettivo, inoltre, stante l'elevata conflittualità tra i genitori, di prevedere già in sede di stesura del provvedimento giudiziale regolante l'affidamento e il mantenimento della prole, in modo espresso, prescrizioni idonee a determinare con chiarezza ed in via preventiva, le tipologie di esborsi di carattere "straordinario" ed i criteri e le condizioni per la relativa rimborsabilità in favore del genitore anticipatario. Nel contempo, si è ritenuto opportuno distinguere tra categorie di spese suscettibili di rimborso, anche se sostenute senza il preventivo assenso dell'altro genitore. In relazione ad altre voci di spesa la cui rimborsabilità è stata invece subordinata al preventivo assenso dell'altro genitore in ordine alla sopportazione del costo.

Tutto ciò premesso, l'ONDIF sezione di Termini Imerese ed il COA di Termini Imerese propongono al Presidente del Tribunale la sottoscrizione del presente protocollo allo scopo di individuare linee guida condivise per l'enucleazione e la regolamentazione dei criteri di contribuzione alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli nel contenzioso familiare.

SPESE COMPRESSE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

Vitto, abbigliamento, contributo per spese abitazione (comprese le utenze), materiale scola-

stico di cancelleria, contributo per la mensa scolastica, farmaci da banco (necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, spese per baby sitter (se già esistenti prima della separazione o se conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza e a condizione che non ci siano soluzioni alternative (familiari o l'altro genitore disponibile, non sia praticabile il cambio di orari nell'affido condiviso non siano utilizzabili eventuali doposcuola o prescuola), doposcuola (se già esistente prima della separazione o se conseguente al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile), trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio dal genitore non convivente).

SPESE EXTRA ASSEGNO per le quali non è richiesta la previa concertazione:

Tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola o facoltà universitaria pubblica; libri scolastici, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche senza pernottamento che importino un costo non superiore a euro 50.00; spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:

Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole e università private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede sia di università pubbliche che private (con riferimento alle sole università private, nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, nei limiti

dell'aliquota di pertinenza. questi dovrà contribuire comunque in misura pari all'importo che avrebbe pagato nel caso di tasse per la frequentazione dell'università pubblica), ripetizioni, frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione di esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (compreso l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola (comprese gite in ambito giornaliero), doposcuola e baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione o per personali esigenze di uno dei genitori anche in presenza di altri familiari disponibili; soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

Spese di natura ludica o para scolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole.

Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività, anche in forma agonistica.

Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese ortodontiche ed odontoiatrica, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il servizio sanitario nazionale, cure termali e fisioterapiche, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche private, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati.

Organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO:

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore richiedente, 10 giorni prima deve avanzare una formale richiesta scritta, ossia dare un preavviso, (a mezzo sms, mail, pec, raccomandata...) all'altro genitore il quale, a sua volta, entro i 10 giorni successivi dovrà formalizzare per iscritto il suo dissenso o fornire un preventivo meno oneroso.

Nell'ipotesi in cui sia comunicato un preventivo alternativo il primo genitore resta libero di avvalersi dell'opzione prescelta in origine, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo dallo stesso proposto.

In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Il rimborso è subordinato all'esibizione di documentazione giustificativa della spesa (ricevute fiscali, scontrini fiscali, fatture, ecc...) e dovrà avvenire nel mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

DEDUCIBILITA' FISCALE

La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.

Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Termini Imerese li 15.2.2022

Il Presidente del COA

Il Presidente del Tribunale di Termini Imerese

Avv. Pietro Siragusa

Dott. Raimondò Loforti

E' copia conforme all'originale.

Termini Imerese, 15 febbraio 2022

Il Cancelliere

Dr.ssa Rosa Graziano